

**Approvato con D.C.C. n. 24 - 2019**

**REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ALLA RIDUZIONE DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI**

**Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Questo documento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della **Tassa sui Rifiuti (di seguito TARI)** per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico richiedendo al Comune di Trevignano Romano la concessione di una compostiera in comodato d'uso gratuito. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e possono quindi aver diritto ad una riduzione della **TARI**, nella misura del fattore percentuale accordato alle utenze domestiche che praticano il compostaggio secondo quanto previsto dal Regolamento **TARI**.

**Articolo 2 - Metodo di compostaggio**

**2.1.** Ai fini del conseguimento della riduzione della **TARI** è richiesto alle **utenze domestiche** di effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, attraverso l'utilizzo delle apposite compostiere che l'Amministrazione Comunale darà in comodato d'uso gratuito alle stesse, che ne faranno richiesta tramite apposita istanza, come più avanti indicato.

**2.2.** I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

**2.3.** I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

**2.4.** La compostiera può essere localizzata anche in aree di proprietà comune, previa apposita delibera assembleare o con l'accordo della maggioranza dei proprietari del terreno.

**2.5.** Il compost maturo ottenuto dal corretto utilizzo della compostiera dovrà essere utilizzato prioritariamente nei giardini e/o orti ubicati all'interno del territorio comunale.

**2.6.** Sulla base sia delle disponibilità economiche e materiali, sia dei risultati, in termini di riduzione complessiva di rifiuti, che saranno conseguiti tramite la promozione del compostaggio domestico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di acquistare in futuro altre compostiere da distribuire in comodato d'uso gratuito ai cittadini interessati.

**Articolo 3 - Materiali da smaltire tramite l'attività di compostaggio e accorgimenti da seguire**

**3.1.** Materiali da compostare – “frazione umida e verde”:

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
- pane rafferma o ammuffito

- fondi di caffè, filtri di tè
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba
- rametti, trucioli, cortecce e patate
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
- piccole quantità di cenere di legna
- gusci d'uova, penne di volatili, capelli
- fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere - comunque da compostare in piccola quantità)
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare in piccola quantità)
- pollina o altre deiezioni animali (da compostare in piccola quantità)

**ATTENZIONE:** Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

**3.2. Materiale da non compostare** - tutto ciò che non sia contemplato all'articolo 3.1 ed in particolar modo:

- plastica, gomma, materiali sintetici
- vetro e ceramica
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata
- legno trattato e/o verniciato
- farmaci
- pile esauste
- materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.

**3.3. Per una buona riuscita del compostaggio** si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione
- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera
- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.

#### **Articolo 4 - Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla TARI prevista per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico**

**4.1.** L'agevolazione è riservata a tutti i titolari di utenze domestiche del territorio comunale che non abbiano insoluti pregressi in termini di **TARI**.

**4.2.** Per poter ottenere una compostiera in comodato d'uso gratuito e la relativa agevolazione tributaria, il contribuente deve avere almeno 150 mq di giardino o orto ecc.. di pertinenza

dell'abitazione. Il contribuente deve presentare l'apposita istanza, esclusivamente mediante il modello allegato al presente regolamento - (MODELLO A). La presentazione della suddetta istanza non costituisce di per sé motivo di attribuzione automatica della riduzione sulla **TARI**, cosa che potrà avvenire solo dopo il ritiro della compostiera.

**4.3.** La riduzione della **TARI** è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di domicilio/residenza anagrafica del richiedente. La suddetta istanza può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo **TARI**.

**4.4.** Con l'istanza per la concessione di una compostiera e per l'attribuzione della relativa agevolazione sulla **TARI**, il richiedente si impegna ad iniziare a praticare il compostaggio domestico a partire dalla data di consegna della compostiera, e ad utilizzarla, secondo le modalità previste dall'art. 3, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare, ad eccezione di quelli del verde, per i quali è opportuno moderarne la quantità per sovrapproduzione, rispetto alle capacità di compostaggio. Tali eccedenze potranno essere conferite al servizio pubblico nel modo più appropriato secondo le modalità indicate dall'Ente e dal gestore del servizio.

**4.5.** Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla **TARI**, è l'uso abitativo, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo di localizzazione della compostiera dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

**4.6.** Anche il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità. Il richiedente deve dichiarare, all'atto della presentazione della suddetta istanza, la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.

**4.7.** Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o del personale appositamente incaricato della ditta affidataria del servizio di raccolta rifiuti, che provvederà alla verifica della localizzazione della compostiera e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando con almeno 5 giorni di anticipo data e orari indicativi del sopralluogo, redigendo apposito verbale controfirmato dalla parte.

**4.8.** Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, la concessione in comodato d'uso gratuito della compostiera e la relativa riduzione tributaria potranno essere revocate, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario. Per ottenere nuovamente la concessione di una compostiera e la relativa riduzione sulla **TARI**, l'utente a cui siano state revocate, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.

**4.9.** Il richiedente è tenuto, e si impegna, ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, la raccolta degli ingombranti quali arredi ed elettrodomestici, metallo, legno e simili, presso la Stazione Ecologica o mediante l'apposito ritiro a domicilio su chiamata da parte del Servizio di Igiene Urbana.

**4.10.** Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, potrà essere conferito presso il Centro di Raccolta comunale di Via Arno e per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tale prescrizione, anche in presenza di compostaggio domestico correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nell'art. 4.8.

**4.11.** Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

**4.12.** La concessione in comodato d'uso gratuito non ha scadenza, salvo in caso di revoca per i motivi riportati all'art. 4.8.

#### **Articolo 5 - Modalità di richiesta della compostiera e della riduzione tributaria**

**5.1.** L'istanza di concessione della compostiera in comodato d'uso gratuito e della relativa agevolazione tributaria, deve essere presentata esclusivamente mediante il modello A allegato al presente regolamento.

**5.2.** Il modello A potrà essere richiesto presso l'U.R.P. o l'Ufficio Ambiente del Comune di Trevignano Romano e sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune.

**5.3.** Una volta compilato in ogni sua parte, il modello A dovrà essere firmato dalla persona fisica contribuente **TARI**, allegando copia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità e del codice fiscale. Il modello debitamente compilato e firmato dovrà essere consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di Trevignano Romano.

#### **Articolo 6 - Iscrizione all'Albo dei Compostatori, modalità di sottoscrizione dell'istanza di comodato d'uso gratuito e consegna delle compostiere.**

**6.1.** In base all'ordine progressivo di arrivo delle istanze per la concessione della compostiera e per l'attribuzione della relativa riduzione **TARI**, l'Ufficio Ambiente provvederà ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo dei Compostatori e ad inviare loro una comunicazione scritta contenente il numero progressivo attestante l'avvenuta iscrizione al suddetto Registro e adeguate informazioni sugli orari di apertura al pubblico ed il luogo, dove i cittadini potranno recarsi per provvedere, con mezzi propri, al ritiro delle compostiere, che verranno consegnate fino ad esaurimento scorte.

**6.2.** Il personale incaricato, una volta ricevuta dall'ufficio ambiente l'istanza presentata per la concessione di una compostiera, debitamente sottoscritta in segno di accettazione dal Responsabile del Settore Ambiente, provvederà alla consegna della compostiera al contribuente che dovrà solamente esibire la comunicazione del numero progressivo di iscrizione all'Albo dei Compostatori inviata dall'Ufficio Ambiente.

**6.3.** Per rendere effettiva l'attribuzione della riduzione sulla **TARI** al singolo contribuente iscritto all'Albo dei Compostatori e firmatario dell'istanza secondo il modello A, il personale addetto consegnerà all'Ufficio Tributi il medesimo modello A, debitamente compilato e sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Settore Ambiente, quale prova dell'avvenuta consegna della compostiera.

**6.4.** L'istanza di comodato d'uso verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente quale unico documento regolante la concessione del comodato d'uso gratuito, necessario per la realizzazione dei controlli. L'istanza di comodato d'uso verrà altresì conservata agli atti dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria.

#### **Articolo 7 - Modalità di applicazione della riduzione tributaria**

**7.1.** La riduzione tributaria verrà applicata nella misura del fattore percentuale accordato alle utenze domestiche che praticano il compostaggio secondo quanto previsto dal "Regolamento **TARI**".

7.2. La riduzione tributaria avrà effetto a partire dall'anno solare successivo a quello della presentazione dell'istanza per la concessione di una compostiera e per l'attribuzione della relativa agevolazione sulla **TARI**.

7.3. La riduzione così accordata si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, sino a contraria comunicazione di rinuncia da parte del contribuente e fatto salvo il caso di revoca (per i motivi riportati all'art. 4.8.)

#### **Articolo 8 - Modalità di comunicazione di rinuncia**

8.1. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di compostaggio mediante modello B allegato al presente regolamento (MODELLO B: rinuncia al compostaggio domestico della frazione umida e alla riduzione della tassa rifiuti).

8.2. La dichiarazione del venir meno delle condizioni che implicano l'applicazione della tariffa ridotta deve avvenire entro il 20 gennaio dell'anno successivo alle variazioni.

